PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 91

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della meta' e non piu' dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari. 3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonche' al numero delle cause sopravvenute

Versione in vigore dal 27 dicembre 1992, non più in vigore dal 10 dicembre 1994 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il processo civile
Estremi	Legge 26 novembre 1990, n. 353
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-processo-civile/art-91-organizzazione-degli-uffici-nella-fase-transitoria/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it